

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Presentazione | 5 |
| Privacy, che significa? | 7 |
| Le parole chiave | 9 |
| La Privacy nella Pubblica Amministrazione | 13 |
| 1. I principi, le finalità e i limiti nel trattamento dei dati | 13 |
| 2. La comunicazione e la diffusione di dati personali | 15 |
| 3. Il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari | 15 |
| 4. I soggetti privacy | 18 |
| 4.1 Il titolare del trattamento | 18 |
| 4.2 Il responsabile del trattamento | 19 |
| 4.3 L'incaricato del trattamento | 19 |
| 5. Le responsabilità | 20 |
| 6. Le misure di sicurezza | 21 |
| 7. L'informativa | 23 |
| 8. I diritti dell'interessato | 24 |
| 9. Il consenso dell'interessato | 24 |
| 10. La notificazione | 25 |
| La Privacy nell'Ente Locale | 26 |
| 1. I principi, le finalità e i limiti nel trattamento dei dati | 26 |
| 2. La comunicazione e la diffusione di dati personali | 26 |
| 3. Il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari | 32 |
| 4. I soggetti privacy | 33 |
| 4.1 Il titolare del trattamento | 33 |
| 4.2 Il responsabile del trattamento | 34 |
| 4.3 L'incaricato del trattamento | 34 |
| 4.4 Il responsabile e l'incaricato "esterni" | 35 |
| 4.5 Il referente informatico | 35 |
| 5. Le misure di sicurezza | 35 |
| 6. L'informativa | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 7. I diritti dell'interessato | 37 |
| 8. La notificazione | 37 |
| Chi fa che cosa per gli adempimenti privacy | 38 |
| Il titolare | 38 |
| Il Responsabile | 38 |
| L'incaricato | 38 |
| Brevi approfondimenti e particolarità | 39 |

Presentazione

Tutta la privacy dalla A alla Z. Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni che in materia di trattamento di dati personali sono state emanate in questi anni; ma non solo, esso introduce anche delle importanti novità.

Di queste novità si cerca di dar conto nella Guida alla privacy.

Il Codice è corposo, 186 articoli. Non c'è spazio della nostra vita sociale che sia estraneo alla disciplina. È specchio fedele della vita attuale, immersa in flussi informativi, cosicché la protezione dei dati personali con i suoi principi costituisce oggi il cuore della tutela dei diritti della persona.

La nostra è la “società dell'informazione” ma anche la “società del controllo” e al Codice e a chi lo attua è rimesso il compito di trovare il punto di equilibrio tra valori della persona e esigenze di sicurezza ed economicità delle attività che delle informazioni personali fanno uso.

La guida è strutturata in tre parti, ognuna delle quali tratta la materia privacy da un punto di vista diverso, cercando di tener conto del diverso interesse e del “tempo a disposizione” degli interlocutori; può quindi essere letta indipendentemente e in momenti diversi dalle altre.

Allo stesso tempo, ogni parte (ed ogni argomento che in essa viene trattato) è legata alle altre in quanto vi si trova rispettivamente l’approfondimento o l’aspetto pratico operativo. In concreto:

- **“la Privacy nella Pubblica Amministrazione”** illustra i principi e gli aspetti essenziali della disciplina della privacy nelle pubbliche amministrazioni;
- **“la Privacy nell’Ente locale”** illustra sinteticamente come la privacy è applicata e va applicata negli Enti locali e nel quotidiano lavoro;
- **“chi fa che cosa?”** illustra, in estrema sintesi, che cosa ognuno di noi, a seconda dei diversi compiti, è tenuto a fare e rispettare in materia di privacy.

Privacy, che significa?

Nell'attuale società, definita anche "società della comunicazione", i dati personali hanno un valore determinante.

Lo sviluppo di tecnologie, che consentono la conoscibilità, la conservazione e la comunicazione di dati in quantità e con velocità sempre maggiore, induce alla necessità di proteggere la sfera privata dell'individuo e il suo diritto alla riservatezza.

La necessità di tutelare la persona in modo da garantirgli il ruolo di "vero padrone" delle informazioni che lo riguardano deve però fare i conti con un contesto sociale, economico e politico in cui il cittadino vive e che esige di conoscere e trattare i suoi dati personali.

Qualsiasi forma di tutela deve quindi garantire costantemente nel tempo un delicatissimo equilibrio e bilanciamento di interessi e di esigenze provenienti dall'individuo e dalla società.

In tale ottica, il diritto alla privacy è definito come il diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza interferenze ed intromissioni indesiderate da parte di terzi.

Tutelare la privacy significa allora consentire all'individuo di decidere autonomamente l'ambito entro cui i suoi dati personali, che ne rivelano l'identità e la sfera intima, possono essere portati a conoscenza di terzi e di controllare i trattamenti di tali dati, nel rispetto peraltro delle esigenze della società in cui vive.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali¹, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, ha appunto per natura e finalità essenziale la salvaguardia dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità della persona, con particolare riguardo alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'art. 1 del Codice prescrive appunto, quale principio generale, che "Chiunque a diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano".

Già con la legge n. 675/96, il legislatore italiano aveva attuato in Italia le parti più significative della Direttiva europea 95/46/CE.

Ancora precedentemente, nella convenzione di Strasburgo n. 108/1981, si era manifestata l'esigenza e l'urgenza di dare protezione alle persone in relazione all'elaborazione automatica dei propri dati personali.

¹Di seguito citato come Codice.

Con la suddetta Direttiva si sono quindi individuati standard di protezione minimi, validi a livello europeo, di cui si è imposta la ricezione nelle legislazioni nazionali.

Con la legge n. 675/96 prima e ora con il Codice, il legislatore italiano non si è limitato a recepire le linee guida sovra-nazionali ma per taluni aspetti si è spinto oltre. Ad esempio, ha inteso applicare la disciplina di tutela dei dati personali, anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni oltre che alle persone fisiche.

Il nuovo Codice si compone di tre parti, che contengono rispettivamente:

- le disposizioni generali (articoli da 1 a 45), riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, nonché le regole specifiche che si devono osservare per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici e quelle che trovano applicazione per i trattamenti effettuati da soggetti privati e da enti pubblici economici;
- le disposizioni che si applicano a specifici trattamenti, in particolare quelli relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito della pubblica amministrazione, in quello giudiziario e nel campo sanitario (articoli da 46 a 140);
- le disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato e al sistema sanzionatorio (articoli da 141 a 172), cui si aggiungono le norme di modifica, finali e di carattere transitorio (articoli da 173 a 186).

Il Codice è completato inoltre da tre allegati, le cui disposizioni si devono quindi intendere come parte integrante dello stesso, contenenti:

- i codici di deontologia (allegato A);
- il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B);
- l'elenco dei trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di giustizia (allegato C).

Le parole chiave

DATO PERSONALE:

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lett. b Codice).

Qualsiasi dato, anche se non immediatamente riconducibile ad un soggetto, rientra nell'ambito di applicazione del Codice, se sono presenti gli elementi costitutivi dell'*informazione* relativa al soggetto e dell'*identificazione*. In tale locuzione rientra qualunque informazione che può essere tratta da immagini, suoni, indipendentemente dal supporto su cui è presente e dalla forma in cui è elaborata.

DATO IDENTIFICATIVO:

dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4 comma 1 lett. c Codice).

DATO ANONIMO:

dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato a un soggetto identificato o identificabile.

Per esempio, i dati raccolti a fini statistici sono, di norma, dati personali al momento della raccolta, in quanto chi li raccoglie viene a conoscenza dell'identità del soggetto cui si riferiscono e diventano anonimi se, a seguito dell'elaborazione, non sono più in alcun modo associabili ad un soggetto.

DATO SENSIBILE:

esclusivamente il dato così definito dall'art. 4 comma 1 lettera d) del Codice ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Tale dato è soggetto ad una disciplina speciale e il trattamento è consentito solo nel rispetto di rigorose condizioni.

Si distingue così dal dato personale "comune".

La locuzione "idoneo a rivelare" sta ad indicare che il giudizio sulla sua natura va compiuto in considerazione della sua capacità – funzione rivelatrice del particolare dato personale del soggetto.

La dottrina ritiene che la particolare disciplina e tutela del dato sensibile vada collegata direttamente al rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

DATO GIUDIZIARIO:

dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4 comma 1 lett. e Codice).

ALTRO DATO PARTICOLARE:

dato diverso da quello sensibile e/o giudiziario, il cui trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.

Il trattamento è ammesso nel rispetto di misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

Si tratta di un dato "delicato", non sensibile, per cui il Garante dovrà stabilire specifiche modalità di trattamento (art. 17 Codice).

TRATTAMENTO:

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con qualsiasi mezzo (elettronico, automatico, manuale), concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati (art. 4, comma 1, lettera a Codice).

La lettera della legge non è tassativa in quanto essa intende dare una definizione il più omnicomprensiva possibile di trattamento per evitare elusioni della disciplina.

La nozione di trattamento si impenna su due elementi:

- l'individuazione delle *operazioni* che integrano l'attività di trattamento;
- la determinazione dei *mezzi* attraverso i quali esso viene svolto.

Quanto ai *mezzi* è da rilevarsi che costituisce trattamento il complesso di operazioni svolte con qualunque mezzo, sia esso elettronico, automatico o svolto con modalità manuali, su qualunque e con qualsivoglia supporto.

La legge:

- si applica ai trattamenti effettuati nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato, anche se i dati sono detenuti all'estero (art. 5 comma 1 Codice);
- si applica anche al trattamento di dati effettuato da chiunque è stabilito nel

territorio di un paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato, anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea (art. 5 comma 2 Codice);

- non si applica ai trattamenti dei dati aventi finalità esclusivamente personali e non destinati ad essere comunicati o diffusi sistematicamente; agli stessi trattamenti si applicano solo le norme sulle misure di sicurezza e sulla responsabilità per danno cagionato ad altri per il trattamento dei dati (art. 5 comma 3 Codice).

TITOLARE:

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art. 4 comma 1 lett. f Codice).

RESPONSABILE:

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4 comma 1 lett. g Codice).

INCARICATO:

la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile (art. 4 comma 1 lett. h Codice).

INTERESSATO:

la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (art. 4 comma 1 lett. i Codice).

L'interessato è l'attore principale, il soggetto in funzione del quale è stata emanata la legge, con attenzione speciale riservata alla sua sfera privata e identità personale.

COMUNICAZIONE:

operazione di trattamento che consiste nel *dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati* diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione (art. 4 lett. comma 1 lett. l Codice).

La conoscenza dei dati da parte di soggetti terzi può accadere in qualsiasi forma, verbale o scritta, su supporto cartaceo o informatico nonché con il

semplice permettere che altri soggetti, diversi dall'interessato, vedano e conoscano dati personali.

DIFFUSIONE:

operazione di trattamento che consiste nel *dare conoscenza dei dati personali a un numero di soggetti indeterminati*, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 comma 1 lett. m Codice).

BANCA DATI:

qualsiasi complesso di dati personali organizzato secondo criteri atti a razionalizzarne il trattamento. La definizione comprende le banche dati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (art. 4, comma 1 lettera p Codice).

DIRITTI TUTELATI DAL CODICE:

- **diritto alla protezione dei dati personali**, quale nuova forma di libertà personale e diritto positivo dell'individuo di esercitare un controllo sul flusso delle proprie informazioni
- **diritto alla riservatezza**, quale diritto di ogni individuo a conservare libera da ingerenze esterne la propria vita privata, nelle sue forme di:
 - diritto alla privacy: che consente ad ogni individuo di non permettere ingerenze esterne che possono intromettersi nella sfera della sua vita privata;
 - diritto all'oblio: che consente di non portare a conoscenza di altri informazioni che riguardano l'interessato;
- **diritto all'identità personale**, quale diritto di utilizzare in via esclusiva il proprio nome e altri elementi identificativi della propria persona, impedendone l'utilizzo indebito da parte di altri.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

l'autorità, istituita ai sensi della legge, avente le funzioni di garantire il rispetto della disciplina, promuoverne la conoscenza, assicurare la corretta interpretazione delle norme e svolgere attività di repressione degli illeciti commessi in violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati.

In particolare, in funzione di tutela dei diritti dell'interessato, la sua funzione si esplica attraverso interventi di carattere inibitorio, cautelare o sanzionatorio finalizzati alla risoluzione dei conflitti tra i soggetti che trattano i dati e gli interessati.

La **Privacy** nella Pubblica Amministrazione

1. I PRINCIPI, LE FINALITÀ E I LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.) ha un'importanza di carattere sociale e un valore di interesse pubblico tale che il legislatore ha ritenuto necessaria una **disciplina speciale**, funzionale al raggiungimento di un equilibrio tra riservatezza personale e interessi collettivi.

L'art. 18 del Codice dispone che i soggetti pubblici possono trattare **i dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti stabiliti dal codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati nonché dalla legge e dai regolamenti.**

In particolare, l'art. 19 comma 1 stabilisce che **il trattamento di dati personali comuni è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.**

In presenza di tali presupposti giuridici la P.A. può legittimamente trattare i dati personali *senza dover acquisire il consenso espresso dell'interessato* (art. 18 comma 4 Codice).

L'art. 11 del Codice indica i principi base da rispettare:

- il trattamento deve essere lecito e corretto, ove *lecito* indica un trattamento in armonia con le leggi, i regolamenti e i principi di ordine pubblico e *corretto* indica il generale rispetto del principio di lealtà e trasparenza del trattamento;
- i dati devono essere:
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; lo scopo quindi deve essere chiaro, reso noto nelle forme e nei modi richiesti dalla legge;
 - esatti, completi e, se necessario, aggiornati;
 - **pertinenti, completi e non eccedenti** rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ossia devono essere utili o ne-

cessari rispetto alle finalità per cui si utilizzano e nella stretta misura necessaria;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

Il Codice (art. 19) prevede una disciplina diversa a seconda del soggetto a cui la P.A. comunica i dati.

verso **SOGGETTI PUBBLICI**

La P.A. può comunicare e diffondere dati personali:

- **quando è previsto da norme di legge o di regolamento;**
- **quando risulta comunque necessario per lo svolgimento di funzionali istituzionali**, nel caso di assenza di una disposizione normativa o regolamentare.

In questo caso residuale è necessario darne previa comunicazione al Garante, che può vietare tale operazione nel caso in cui risultino violate disposizioni del Codice.

Le funzioni istituzionali a cui la legge fa riferimento sono sia quelle della P.A. che richiede i dati sia quelle della P.A. che li comunica.

La P.A. richiedente deve motivare la richiesta dichiarando le finalità del trattamento dei dati e la necessità del trattamento per lo svolgimento dei fini istituzionali.

verso **PRIVATI O ENTI PUBBLICI ECONOMICI**

La P.A. può comunicare e diffondere dati personali **solo se è previsto da norme di legge o regolamento.**

Pertanto va considerato che la legge si pone l'obiettivo di salvaguardare la riservatezza delle persone nell'ambito di un processo di riforma della P.A. e di un contesto legislativo² nel quale hanno ricevuto puntuale riconoscimento e valorizzazione il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa e il diritto di accesso alle informazioni della P.A.; principi che sanciscono un'evoluzione in senso maggiormente democratico e partecipativo dell'ordinamento giuridico.

Del resto, lo stesso Codice fa espressamente salve le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60 Codice).

² artt. 2 e 3, comma 2 Cost., L. n. 241/90, D.lgs. n. 267/2000, L.R. n. 13/93, L.R. n. 1/93.

La disciplina è in ogni caso rigorosa e il rigore è giustificato dalla natura “personale” dei dati e dal fatto che le operazioni di comunicazione e diffusione sono particolarmente delicate in quanto consentono la conoscenza di dati personali a soggetti “diversi dall’interessato” o a “soggetti indeterminati”.

3. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari da parte della P.A. è soggetto ad una **disciplina speciale**.

Dati sensibili (art. 20 Codice).

Il trattamento dei dati sensibili:

- è consentito solo se autorizzato da espresse disposizioni di legge nelle quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- nei casi in cui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, è consentito in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento *con atto di natura regolamentare*;
- infine, se il trattamento non è previsto espressamente da disposizioni di legge, è consentito, previa richiesta e adozione da parte del Garante di un provvedimento che individua le attività della P.A. come finalità di rilevante interesse pubblico, in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento *con atto di natura regolamentare*;

Dati giudiziari (art. 21 Codice).

Il trattamento dei dati giudiziari:

- è consentito solo se autorizzato da espresse disposizioni di legge o provvedimenti del Garante nei quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- nei casi in cui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, è consentito in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che effettuano il trattamento *con atto di natura regolamentare*.

L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni deve essere aggiornata e integrata periodicamente.

L'art. 22 del Codice detta i principi generali cui la P.A. deve attenersi nel trattamento di dati sensibili o giudiziari.

Dal suo esame emerge che:

- in ragione della delicatezza dei dati, si è voluto rendere il più possibile *trasparente il trattamento nei confronti dell'interessato*, obbligando la P.A. ad informarlo espressamente delle disposizioni legislative che prevedono gli obblighi o i compiti per quali deve eseguire il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari. Ciò da un lato rappresenta un'ulteriore modalità di controllo da parte dell'interessato e dall'altro obbliga la P.A. a porre "particolare attenzione" ai presupposti e limiti che ne legittimano l'attività;
- la P.A. è autorizzata a trattare esclusivamente *i dati essenziali* per lo svolgimento di quelle attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali non sensibili;
- si impone il rigoroso rispetto dei *principi di pertinenza e non eccedenza* dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, nonché la periodica verifica della loro esattezza;
- sono previste *speciali misure di sicurezza* per ridurre i rischi di trattamenti non consentiti; quali ad esempio tecniche di cifratura, codici che consentono di identificare l'interessato solo in caso di necessità, autorizzazioni *ad hoc*;
- per i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale vi è inoltre l'obbligo di custodia separata rispetto agli altri dati trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- la P.A. può svolgere *le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie* al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito;
- uno speciale limite è fissato direttamente dalla legge: i dati relativi alla salute non possono essere oggetto di *diffusione*.

Il Titolo IV (artt. 59 e segg.), il Titolo VI (artt. 95 e segg.), il Titolo VII (artt. 97 e segg.), il Titolo VIII (art. 111 e segg.) della Parte II del Codice contengono un'elencazione di *rilevanti finalità di interesse pubblico* perseguite dalla P.A. (NB: uno dei presupposti necessari per il legittimo trattamento dei dati sensibili e giudiziari).

In sintesi si tratta di finalità relative a:

- accesso ai documenti amministrativi;
- stato civile, anagrafi e liste elettorali
- cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
- esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi
- materia tributaria e doganale
- attività di controllo ed ispettive
- benefici economici e abilitazioni
- onorificenze, ricompense e riconoscimenti
- volontariato ed obiezione di coscienza

- attività sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale
- rapporti con enti di culto
- attività socio-assistenziali
- attività relative alla gestione di asili nido
- attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico
- ricreative o di promozione della cultura e dello sport
- attività finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- attività relative alla leva militare
- attività di polizia amministrativa locale
- attività degli uffici per le relazioni con il pubblico
- attività in materia di protezione civile
- attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro
- attività di difensori civici regionali e locali
- istruzione
- statistica
- ricerca storica e archivi
- ricerca scientifica
- lavoro e previdenza sociale.

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000 individua come finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta da parte di una P.A. degli archivi dell'amministrazione certificante per l'accertamento d'ufficio di stati qualità e fatti ovvero per il controllo delle autocertificazioni.

Attenzione: di fatto, poiché per tutte le attività delle P.A. il Codice e le altre norme di legge individuano solamente i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, è necessario adottare i provvedimenti che identifichino e rendano pubblici i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite strettamente pertinenti e necessari, in relazione alle finalità perseguite, con un atto di natura regolamentare³.

³ La speciale disciplina per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non si applica alle attività svolte dalle P.A. per ragioni di giustizia e per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge (artt. 47 e 53 Codice).

4. I SOGGETTI PRIVACY

Il Codice individua alcuni soggetti in relazione al loro ruolo e funzione rispetto al trattamento dei dati personali.

I «soggetti tutelati» sono *gli interessati*, i cui dati personali sono oggetto di trattamento; godono di diritti di scelta e controllo in merito all'ambito soggettivo ed oggettivo di trattamento dei dati medesimi.

Il «soggetto controllore» è *il Garante* che, attraverso la propria autorità ed il potere sanzionatorio conferitogli dalla legge, garantisce il rispetto della normativa.

I «soggetti del trattamento» sono *il titolare, il responsabile e l'incaricato* del trattamento dei dati che, dotati di compiti, poteri e responsabilità differenti e ben definite, agiscono pianificando i trattamenti ed intervenendo operativamente sui dati personali cui hanno accesso.

4.1 Il titolare del trattamento

Il titolare è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui *competono le decisioni* in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il titolare è quindi la figura investita del *potere decisionale* circa le attività da esplicare sui dati personali, stabilisce e pianifica autonomamente le linee strategiche ed organizzative per quanto concerne le metodologie di raccolta e di trattamento, i criteri e la logica di elaborazione, gli obiettivi e gli scopi del trattamento, nonché i sistemi fisici, logici ed organizzativi di sicurezza dei dati stessi.

Tra i suoi compiti più rilevanti si segnalano l'individuazione delle figure preposte al trattamento dei dati personali (responsabili) e la decisione riguardo alle misure di sicurezza da adottare, onde assicurare integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.

Il titolare ha un onere alquanto delicato nel nominare i responsabili in quanto risponde della sua scelta in eligendo (credibilità della nomina) ed in vigilando (controllo sull'operato). Peraltro, il titolare deve assicurare ai responsabili il giusto grado di autonomia gestionale, poteri e mezzi sufficienti per adempiere ai compiti assegnatigli, nei limiti individuati nel relativo atto di nomina.

Sotto il profilo della sicurezza, il titolare deve dettare le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo e vigilare sulla loro corretta e sistematica applicazione.

Il titolare si rapporta inoltre con il Garante, per l'assolvimento dell'obbligo della notificazione e per altri aspetti connessi al ruolo e ai compiti che il Codice riconosce a tale Autorità.

4.2 Il responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento esplica un ruolo alquanto delicato in quanto a compiti, doveri e responsabilità.

Il responsabile è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo *preposti* dal titolare al trattamento di dati personali.

I compiti affidatigli devono essere analiticamente specificati per iscritto.

A sottolinearne il ruolo fondamentale nell'esecuzione dei compiti affidatigli, la legge indica i requisiti di professionalità che caratterizzano la figura del responsabile⁴.

Il responsabile non è il mero esecutore delle istruzioni impartitegli dal titolare ma collabora nel definire le scelte strategiche che il titolare ha intrapreso in ordine al trattamento dei dati personali.

Da ciò ne deriva anche che il responsabile condivide con il titolare del trattamento le responsabilità e le relative conseguenze civili, penali ed amministrative in caso di inadempienze.

4.3 L'incaricato del trattamento

L'incaricato del trattamento dei dati è colui che operativamente tratta i dati personali.

Può essere *solo una persona fisica*.

L'art. 30 del Codice precisa che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Il titolare o il responsabile devono quindi impartire all'incaricato istruzioni e vigilare sul suo operato.

In passato, il Garante aveva precisato in più occasioni che l'affidamento dell'incarico deve avvenire per mezzo di un atto scritto, corredato di opportune istruzioni e contenente le limitazioni in ordine all'autonomia gestionale nonché le indicazioni per il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento.

L'art. 30 comma precisa che la designazione deve essere fatta per iscritto e individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

Tuttavia, è altresì precisato che si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad un'unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

⁴ Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza» (art. 29 Codice).

5. LE RESPONSABILITÀ

Il Codice prevede un articolato sistema di responsabilità per la violazione degli obblighi inerenti il trattamento dei dati personali.

In particolare sono previste responsabilità penali, civili e amministrative.

La responsabilità sorge da tutte quelle situazioni in cui si verifica una violazione del rispetto dei diritti fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, ivi compresi i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente ed associazione.

Al titolare, al responsabile e all'incaricato "privacy" il Codice attribuisce un differente e proporzionale grado di responsabilità, in relazione alla funzione e al ruolo svolto nell'ambito della P.A.

- **Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati** hanno *responsabilità penale, civile e amministrativa*.
- Responsabilità penale per
 - trattamento illecito di dati (art. 167 Codice);
 - falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 Codice);
 - omessa adozione di misure minime necessarie alla sicurezza dei dati (art. 169 Codice)⁵;
 - inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170);
 - violazioni in materia di indagine sulle opinioni dei lavoratori e di controllo a distanza ai sensi dell'art. 38 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
- Responsabilità civile per
 - danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali che obbligano al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 del codice civile (art. 15).

L'area dei danni risarcibili è estesa anche al danno non patrimoniale.

Attenzione: l'attività del trattamento dei dati è quindi considerata come **un'attività "pericolosa", per cui è prevista una presunzione speciale di responsabilità a carico di chi effettua il trattamento**⁶.

⁵ È prevista una speciale causa di estinzione del reato. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione per regolarizzare il trattamento entro un preciso termine. Se la esegue, allora tale adempimento, unito al pagamento di un'oblazione, fa estinguere il reato.

⁶ Il cittadino danneggiato può ottenere il risarcimento senza provare la colpa; è infatti sufficiente che dimostri che colui che tratta i suoi dati ha compiuto l'azione dannosa (danno e nesso di causalità) e spetta invece a colui che tratta i dati l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

- Responsabilità amministrativa per
 - omessa o inadeguata informativa all'interessato;
 - cessione dei dati in violazione della normativa;
 - omessa o incompleta notificazione;
 - omessa informazione o esibizione al Garante;
- **L'incaricato** del trattamento dei dati ha *responsabilità penale e civile* per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e mansioni assegnate.

La responsabilità è graduata in relazione alla sua autonomia gestionale nel lavoro di trattamento affidatogli ed al ruolo svolto nell'ambito della struttura organizzativa.

6. LE MISURE DI SICUREZZA

Alla sicurezza dei dati e dei sistemi il Codice dedica il titolo V mentre l'allegato B riporta le norme tecniche relative alle misure minime di sicurezza.

L'art. 31 del Codice prescrive che:

- i dati devono essere custoditi e controllati secondo criteri e strumenti in linea con le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico raggiunto;
- le misure di sicurezza devono essere applicate preventivamente ed essere differenziate in base alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche di trattamento.

L'*obiettivo* da raggiungere è la messa a punto e il mantenimento di misure tecniche, fisiche e organizzative, che riducano quanto più possibile i rischi:

- di accesso non autorizzato ai dati;
- di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
- di cancellazione, distruzione o perdita totale o parziale di dati;
- di modifica di dati in conseguenza di interventi non autorizzati o di fenomeni non prevedibili.

Analizzando il testo della norma è possibile evidenziare alcuni principi che stanno a fondamento del sistema di sicurezza dei dati:

- **la prevenzione:** gli accorgimenti devono avere per obiettivo l'anticipazione del rischio ed un suo contenimento ad un livello minimale;
- **l'idoneità** delle misure e la loro stretta correlazione con l'evoluzione tecnica, la natura dei dati ed la tipologia di trattamento a cui i dati sono soggetti:
 - l'esplicito riferimento all'evoluzione tecnica sottolinea l'esigenza di un costante adeguamento ed aggiornamento a garanzia dell'adozione delle migliori misure disponibili in un dato momento storico;
 - le misure cautelative per i dati di natura sensibile devono essere più severe e protettive rispetto a quelle utilizzate per salvaguardare i dati comuni;

- i trattamenti eseguiti manualmente hanno caratteristiche ed esigenze differenti rispetto a quelli che transitano su supporti informatici;

• **le sanzioni:**

- la mancata adozione delle misure *minime* di sicurezza è sanzionata *penalmente*;

- la mancata adozione di efficaci misure di sicurezza, disponibili “sul mercato”, tecnicamente avanzate e idonee a minimizzare i rischi connessi al trattamento dei dati è sanzionata *civilmente*.

L'art. 33 del Codice introduce le misure minime di sicurezza obbligatorie, precisate in termini di prerequisiti dagli artt. 34 e 35, rinviandone le modalità operative al disciplinare tecnico.

L'art. 36 del Codice prevede che il disciplinare tecnico relativo alle misure minime sarà aggiornato periodicamente con decreto del Ministero della giustizia.

Per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici (art. 34) il nuovo Codice richiede che:

- il sistema disponga di un sistema di autenticazione degli utenti;
- siano adottate procedure appropriate per mantenere aggiornate le utenze e i relativi profili di accesso;
- sia definito un sistema di autorizzazione per abilitare gli utenti all'accesso ai dati e ai trattamenti;
- gli strumenti elettronici e i dati siano protetti da accessi non autorizzati da parte di utenti e da trattamenti illeciti;
- siano adottate idonee procedure di backup dei dati, il loro recupero e il ripristino della disponibilità dei sistemi e dei dati;
- sia adottato un documento programmatico sulla sicurezza.

Per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici il Codice prescrive che:

- sia individuato e aggiornato l'ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati;
- siano definite opportune procedure per la custodia dei documenti;
- siano definite apposite procedure per l'accesso agli archivi.

Il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B) individua, in 29 regole, le modalità tecniche di attuazione delle misure minime di sicurezza, distinguendo tra trattamenti con strumenti elettronici, trattamento di dati sensibili o giudiziari, trattamenti che non prevedono l'uso di strumenti elettronici.

In particolare, sono specificati il sistema di autenticazione informatica, il sistema di autorizzazione e i contenuti del Documento programmatico sulla sicurezza, che entro il 31 marzo di ogni anno deve essere redatto dal titolare di un trattamento di dati sensibili e giudiziari.

La regola 25 prevede che se il titolare adotta misure minime di sicurezza

avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, l'installatore deve rilasciare una dichiarazione descrizione degli interventi effettuati che ne attesti la conformità alle disposizioni del disciplinare.

È previsto infine (regola 26), che il titolare riferisca, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

7. L'INFORMATIVA

L'art. 13 del Codice prescrive quali informazioni devono essere fornite all'interessato al momento della raccolta dei suoi dati personali, ossia:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- i soggetti, incaricati o responsabili, che possono venire a conoscenza;
- l'ambito di diffusione;
- i diritti riconosciuti dalla legge;
- le generalità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati⁷ o, se designato, del responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

L'informativa:

- può essere resa oralmente o per iscritto;
- se è resa per iscritto, l'obbligo può essere assolto:
 - a) mediante l'inserimento delle informazioni nelle lettere e nei moduli predisposti dalla P.A.;
 - b) mediante la messa a disposizione presso l'ufficio di moduli con le informazioni di cui all'art. 13;
- non può essere generica o rinviare a finalità istituzionali non ben precisate ma deve essere completa ed analitica al fine di consentire all'interessato di conoscere i vari aspetti del trattamento;
- deve contenere le indicazioni necessarie a consentire l'identificazione e la possibilità di mettersi in contatto con i soggetti che raccolgono e trattano i dati dell'interessato (generalità del titolare e responsabile).

Va infine segnalato che nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice, la P.A. nell'informare gli interessati

⁷ Se sono stati designati più responsabili, va indicato almeno uno di essi e il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.

deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.

8. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Codice riconosce all'interessato *precisi diritti* rispetto al trattamento dei dati effettuato dal titolare e dal responsabile.

Si tratta del diritto di (art. 7):

- essere informato sull'esistenza o meno di trattamenti che riguardano i suoi dati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- di opporsi al trattamento illegittimo dei dati;

La richiesta può essere inoltrata al titolare o al responsabile senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ma anche oralmente (in tal caso l'incaricato o il responsabile ne assume nota sintetica).

Non è soggetta all'imposta di bollo (ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 642/72).

La P.A. deve comunicare all'interessato, oralmente o per iscritto, tutti i dati personali che lo riguardano, a meno che la richiesta sia stata limitata ad uno specifico trattamento o ad una specifica banca dati. Qualora non sia confermata l'esistenza di dati personali che riguardano l'interessato, il titolare o il responsabile del trattamento possono richiedere un contributo spese.

Il riscontro alla richiesta deve essere fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento. Se le operazioni necessarie per il riscontro sono particolarmente complesse o ricorrono altri giustificati motivi, previa comunicazione all'interessato, il termine è fissato in 30 giorni (art. 146).

Se l'interessato non ha avuto risposta dal titolare o dal responsabile può ricorrere all'Autorità Giudiziaria o al Garante.

9. IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

La P.A. *non deve chiedere il consenso* dell'interessato per il trattamento dei suoi dati personali (art. 18 comma 4).

Per la P.A. il **presupposto di legittimità che consente il legittimo trattamento dei dati senza il consenso è costituito dalla conformità dello stesso ai fini istituzionali e per i dati sensibili giudiziari il corretto adempimento di quanto prescritto dagli articoli 20, 21 e 22 Codice.**

Di contro, va evidenziato che l'aver acquisito il consenso dell'interessato, non legittima la P.A. a trattare i dati per finalità diverse da quelle istituzionali o a effettuare operazioni non consentite da leggi o da regolamenti.

10. LA NOTIFICAZIONE

In relazione a tale adempimento, il legislatore ha introdotto una novità di semplificazione sostanziale rispetto a quanto previsto nella 675/96, prevedendo che la notificazione debba essere effettuata dal titolare **solo se il trattamento riguarda i casi specificamente indicati dall'art. 37 comma 1 del Codice.**

L'art. 37 comma 2 del Codice attribuisce al Garante il potere di individuare ulteriori casi in cui sia necessaria la notificazione o ulteriori casi di esonero. Con Provvedimento n. 1 del 31 marzo 2004 (e successive correlate note di chiarimento), il Garante per la protezione dei dati personali ha sottratto dall'obbligo di notificazione vari casi di trattamento effettuati da P.A.

La Privacy nell'Ente locale

1. I PRINCIPI, LE FINALITÀ E I LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente locale, quale soggetto *titolare di trattamento di dati personali*, è tenuto ad applicare la disciplina del Codice, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Finalità e limite del trattamento Lo svolgimento delle funzioni istituzionali

È necessario che il trattamento dei dati venga effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità e correttezza;
- legittimità, esattezza e completezza dei dati;
- pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità;
- sicurezza del trattamento e della conservazione.

2. LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

L'Ente locale, nel quotidiano esercizio della sua attività, comunica e diffonde dati all'esterno, ad altre P.A., alla generalità dei cittadini o a soggetti identificati.

Il Codice prevede una disciplina *diversa* a seconda che si comunichino o diffondano dati ad altre P.A. o a soggetti privati o enti pubblici economici.

verso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Si possono comunicare e diffondere dati personali:

- **quando è previsto da norme di legge o di regolamento;**
- **quando risulta comunque necessario per lo svolgimento di funzionali istituzionali** nel caso di assenza di una disposizione normativa o regolamentare (art. 19 comma 2 cpv).

In questo caso residuale è necessario darne previa comunicazione al Garante, che può vietare tale operazione nel caso in cui risultino violate disposizioni del Codice.

Operativamente:

- la P.A. richiedente deve *motivare la richiesta*, dichiarando le finalità del trattamento dei dati e la necessità del trattamento per lo svolgimento dei fini istituzionali;
- l'Ente locale *comunica legittimamente* i dati alle altre P.A. richiedenti per loro finalità istituzionali in base ad *una norma regolamentare "generale"* che lo autorizza;
- allo stesso modo, *le altre P.A. sono tenute a comunicare i dati richiesti* per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in base ad una norma del proprio regolamento sul diritto di accesso, che *devono aver adottato* ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/90 e art. 27 L.R. n. 13/93;

verso PRIVATI O ENTI PUBBLICI ECONOMICI

L'Ente locale può comunicare e diffondere dati personali **solo se è previsto da norme di legge o regolamento** (art. 19 comma 3).

Operativamente:

- nell'effettuare tale operazione di trattamento è necessario "contemperare" i principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa con l'esigenza di tutela della riservatezza;
- va sempre rispettato **il principio di pertinenza e non eccedenza** dei dati personali comunicati o diffusi;
- per *diffondere* dati personali va verificato se la specifica disciplina legislativa o regolamentare della materia autorizza tale operazione;

NB: esiste un generale *divieto di diffusione dei dati relativi allo stato di salute*, salvo per motivi di prevenzione, accertamento e repressione dei reati (art. 22 comma 8);

- per *comunicare* dati personali va verificato se la specifica disciplina legislativa o regolamentare della materia autorizza tale operazione e verso quali soggetti;
- prima di effettuare la comunicazione dei dati è necessario valutare *nel caso specifico* se prevale **il diritto alla privacy o il diritto d'accesso** agli atti e ai dati e in che limiti;

principi giuridici cui far riferimento sono:

- **l'attività dell'Ente locale è pubblica** ed è ispirata ai principi di trasparenza e pubblicità;
- gli atti sono pubblici, salve le eccezioni previste dalla legge e dai regolamenti;

(principale normativa di riferimento: artt. 59 e 60 Codice, L.P. n. 13/93, L.R. n. 1/1993, L. n. 241/90, Statuto comunale, Regolamento comunale per l'eser-

cizio del diritto di accesso, Regolamento sul procedimento amministrativo – laddove adottati).

Seguono tabelle, di tipo esemplificativo, che “incrociano” diritto d’accesso e privacy in alcuni casi tipo.

Gli indicatori prescelti sono gli atti con i dati da comunicare, le categorie di soggetti che possono accedervi, le modalità per l’accesso e la normativa di riferimento.

| Tipi di atti | Comunicazione, a chi? | Modalità accesso | Privacy | Fondamento giuridico |
|---|-----------------------|---|----------------------|--|
| Atti cui per legge o regolamento non si riconosce accesso: es: atti segreti per salvaguardia sicurezza nazionale, ordine pubblico, repressione criminalità ... | Nessuno | Nessuna | Artt. 19 e 59 Codice | Accesso L.R. 13/93 L. R. n. 1/93 |
| Atti ad accesso generalizzato: Statuto, regolamenti, deliberazioni, ordinanze generali, atti soggetti a pubblicità ex lege NB: se contengono dati sensibili, questi vanno oscurati | Chiunque | Richiesta verbale o scritta con indicazione: ✓ atti richiesti; ✓ generalità richiedente; ✓ <u>no</u> motivazione | Artt. 19 e 59 Codice | L.R. n. 1/93 L.R. n. 13/93 |

| Tipi di atti | Comunicazione, a chi? | Modalità accesso | Fondamento giuridico | |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------|
| | | | Privacy | Accesso |
| Altri atti con dati personali comuni | Chi ha interesse giuridico rilevante, specifico e attuale | Richiesta scritta con indicazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ atti richiesti; ✓ generalità richiedente; ✓ motivazione pertinente rispetto ad atti richiesti; posizione giuridica qualificata | Artt. 19 e 59 Codice | L.R. n. 13/93 L.R. n. 1/93 |
| Atti di un procedimento amministrativo con dati personali comuni | <ul style="list-style-type: none"> - chi è parte del procedimento - interessati - chi ha interesse giuridico rilevante, specifico e attuale | Richiesta scritta come sopra | Artt. 19 e 59 Codice | |

| Tipi di atti | Comunicazione, a chi? | Modalità accesso | Fondamento giuridico | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Privacy | Accesso |
| <p>Atti con dati sensibili</p> <p>NB: tranne dati relativi a salute, vita sessuale e giudiziari</p> | <p>Chi ha interesse giuridico rilevante, specifico e attuale per la cura e difesa dei propri interessi giuridici</p> | <p>Richiesta scritta con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ atti richiesti; ✓ generalità richiedente; ✓ motivazione pertinente rispetto ad atti richiesti; ✓ posizione giuridica qualificata | <p>Artt. 19 e 59 Codice</p> | <p>L.R. n. 13/93 L.R. n. 1/93</p> |
| <p>Atti con dati sensibili inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salute; - vita sessuale <p>e dati giudiziari</p> | <p>Chi ha interesse giuridico rilevante, specifico e attuale, se il diritto da far valere è di rango pari a quello dell'interessato ossia ha da far valere un diritto costituzionale</p> | <p>Richiesta scritta come sopra</p> | <p>Artt. 19, 59 e 60 Codice</p> | <p>L.R. n. 13/93 L.R. n. 1/93</p> |

3. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

La normativa privacy sul trattamento di dati personali sensibili e giudiziari prescrive che il trattamento è *legittimo e autorizzato* se:

per i dati sensibili (art. 20 Codice)

- esistono espresse disposizioni di legge nelle quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- nei casi in cui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il soggetto che effettua il trattamento identifica *con atto di natura regolamentare* i tipi di dati trattati e di operazioni effettuate;
- infine, nel caso in cui il trattamento non è previsto espressamente da disposizioni di legge, previa richiesta e adozione da parte del Garante di un provvedimento che individua le attività della P.A. come finalità di rilevante interesse pubblico, il soggetto che effettua il trattamento identifica *con atto di natura regolamentare* i tipi di dati trattati e di operazioni effettuate;

per i dati giudiziari (art. 21 Codice)

- esistono espresse disposizioni di legge o provvedimenti del Garante nei quali sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- nei casi in cui disposizioni di legge specificano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il soggetto che effettua il trattamento identifica *con atto di natura regolamentare* i tipi di dati trattati e di operazioni effettuate.

L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni deve essere aggiornata e integrata periodicamente.

Operativamente:

di fatto, poiché per tutte le attività dell'Ente locale il Codice e altre norme di legge individuano solamente le finalità di rilevante interesse pubblico, per rendere **legittimo** il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rende necessario **adottare i provvedimenti che identifichino e rendano pubblici i dati trattati e le operazioni eseguite** (Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali, laddove adottato).

La *Segreteria Generale* (o Ufficio cui è affidata la competenza) dell'Ente locale sovrintende a tale attività:

- predisponendo i necessari atti;
- promuovendo le periodiche verifiche (secondo necessità o almeno una volta all'anno);
- pubblicizzando il relativo provvedimento.

Ogni *singolo Servizio/Ufficio* all'interno dell'Ente locale deve:

- verificare se nell'esercizio delle funzioni assegnate trattano dati sensibili e giudiziari;
- procedere alla ricognizione dei dati sensibili e giudiziari effettivamente trattati e delle operazioni effettivamente eseguite;
- compilare il modello e inviarlo alla Segreteria Generale.

Per la quotidiana attività è importante, anche per i profili di responsabilità, che *chiunque*, per esigenze di servizio, tratta dati sensibili e giudiziari presti attenzione ai **principi** che disciplinano tale trattamento:

- vanno trattati i soli dati necessari, essenziali e pertinenti per lo svolgimento dell'attività;
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale vanno conservati separatamente da ogni altro dato personale;
- è vietato diffondere dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale e dati giudiziari;
- l'interessato va informato ai sensi di quale normativa è necessario raccogliere i suoi dati;
- va posta particolare attenzione nella custodia dei documenti e dei supporti informatici che li contengono.

4. I SOGGETTI PRIVACY

I soggetti privacy all'interno dell'Ente locale, ai fini del trattamento dei dati, possono essere⁸:

- il titolare;
- i responsabili;
- gli incaricati;
- i responsabili e gli incaricati esterni;
- i referenti informatici.

4.1 Il titolare del trattamento

Chi è?

È la persona che ha la legale rappresentanza pro tempore dell'Ente locale, ad es. il Sindaco per il Comune, il Presidente della Provincia per la Provincia, ecc.

⁸ Per l'eventuale particolare attività di videosorveglianza con trattamento di dati personali vanno individuati e designati i Responsabili degli impianti di videosorveglianza.

Compiti:

- decide in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché ai profili della sicurezza;
- stabilisce e specifica le linee strategiche per quanto attiene l'applicazione della legge e definisce l'organizzazione della privacy nella struttura.

Compiti esclusivi:

- notificazione al Garante;
- nomina dei responsabili;
- controllo e verifica dell'operato dei responsabili;
- cessazione del trattamento dei dati.

Responsabilità

penale, civile, amministrativa.

4.2 Il responsabile del trattamento

Chi è?

La persona preposta dal titolare con atto formale che è responsabile del trattamento dei dati per il proprio ambito di attribuzioni, funzioni e compiti (ad es. Dirigenti, Funzionari).

I compiti sono analiticamente specificati nel decreto di nomina del titolare.

In particolare, il responsabile:

- nomina gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartisce disposizioni organizzative e operative per il corretto e lecito trattamento dei dati e per la sicurezza degli stessi;
- individua i referenti informatici che adottano le misure di sicurezza;
- propone alla Segreteria Generale la nomina di soggetti esterni, quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati.

Responsabilità

in relazione ai compiti e alle funzioni ha responsabilità penale, civile, amministrativa.

4.3 L'incaricato del trattamento

Chi è?

Ogni dipendente che nell'esercizio delle mansioni assegnate tratta dati personali.

La sua designazione a incaricato è contenuta in un atto formale contrattuale o di nomina.

I compiti sono spiegati e specificati dal Responsabile e descritti nell'atto di nomina.

In particolare:

- tratta i dati nel rispetto dei principi di legittimità, pertinenza e stretta necessità, ponendo particolare attenzione all'*informativa ai cittadini* e alle operazioni di *comunicazione e diffusione* dei dati;

- osserva le disposizioni organizzative e operative impartite;
- collabora con i Referenti informatici;
- adotta le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati.

Responsabilità

in relazione alla sua autonomia gestionale e alle funzioni svolte ha responsabilità penale, civile e amministrativa.

4.4 Il responsabile e l'incaricato "esterni"

Chi sono?

Soggetti di cui l'Ente locale si avvale per lo svolgimento di determinate attività tramite convenzione, concessioni, ecc. e che trattano dati di cui è titolare l'Ente locale.

Il responsabile esterno

- è nominato dal Titolare con atto formale;
- assume rispettivamente gli stessi compiti e responsabilità dei responsabili

L'incaricato esterno

- è nominato dal responsabile, ove designato, o dal Titolare;
- assume gli stessi compiti e responsabilità dei dipendenti incaricati, in relazione alle funzioni svolte.

4.5 Il referente informatico

Chi è?

È la persona che può essere individuata nell'ambito di ogni Servizio dal Dirigente/Responsabile per l'adozione delle **misure di sicurezza**.

Compiti

- coadiuva il Dirigente/Responsabile, con il supporto della Segreteria Generale e del Sistema CED dell'Ente locale, nell'adozione delle misure di sicurezza;
- implementa direttamente alcune misure di sicurezza;
- aiuta il personale appartenente al proprio Servizio/Ufficio nell'adozione e nel rispetto di altre misure di sicurezza;
- partecipa ai corsi di formazione, organizzati in materia di sicurezza.

Responsabilità

per la corretta implementazione delle misure di sicurezza e per la loro osservanza.

5. LE MISURE DI SICUREZZA

In virtù di quanto disposto dal titolo V del Codice e dall'allegato B, che riporta le norme tecniche relative alle misure minime di sicurezza, deve essere promosso e attuato un progetto per l'adozione delle misure di sicurezza.

6. L'INFORMATIVA

Al momento della *raccolta* dei dati personali presso l'interessato, si deve fornire l'*informativa* ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Attenzione: se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato ma presso terzi o altre P.A., non è necessario fornire l'informativa all'interessato.

L'informativa deve contenere:

- finalità del trattamento dei dati;
- modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- conseguenze del rifiuto di rispondere;
- soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione;
- diritti dell'interessato;
- generalità del titolare e del responsabile del trattamento;
- indicazione del responsabile designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato (indicazione da poter consultare anche sul sito dell'Ente locale).

NB: nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, l'informativa, oltre che alla legge privacy, deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento.

Operativamente:

- l'informativa può essere resa in forma scritta o orale (si consiglia la forma scritta);
- è *opportuno* inserire l'informativa nella modulistica relativa a richieste inoltrate dai cittadini;
- è *obbligatorio* inserire l'informativa nella modulistica che contiene dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e istanze che le contengano (ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa);
- *in ogni caso* è consigliabile predisporre *un'informativa generale*, relativa all'attività del Servizio/Ufficio *da affiggere in luogo aperto al pubblico* e a disposizione dello stesso.

7. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, *l'interessato ha diritto* di ottenere dal Titolare o dal Responsabile:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- di *opporsi*, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Tali diritti, se riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Operativamente:

L'interessato

- presenta la richiesta, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice, senza particolari formalità (personalmente o a mezzo raccomandata o fax), al responsabile designato ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - deve dimostrare la propria identità, esibendo o allegando alla richiesta copia di un documento di riconoscimento;
 - qualora non ottenga risposta dal titolare o dal responsabile, può adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere al Garante.
- *la Segreteria Generale*, con la necessaria collaborazione dei Servizi/Uffici di merito, si occupa della gestione di tali richieste e fornisce risposta agli interessati;
- se la richiesta viene presentata ai Servizi di merito, la stessa va celermente trasmessa alla Segreteria Generale.

8. LA NOTIFICAZIONE

Allo stato attuale della normativa, l'Ente locale non è tenuto ad effettuare la *notificazione*.

Chi fa cosa per gli adempimenti privacy

IL TITOLARE

- nomina i Dirigenti responsabili del trattamento dei dati dei Servizi, Progetti, Posizioni di staff
- nomina i soggetti esterni responsabili del trattamento dei dati
- individua, con atto formale, il responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato e il responsabile per gli impianti di videosorveglianza, laddove presenti.

IL RESPONSABILE

preposto al trattamento dei dati nell'ambito del proprio Servizio/Ufficio.

- impartisce le disposizioni organizzative e operative
- fornisce agli incaricati le istruzioni per il trattamento dei dati
- esegue gli opportuni controlli
- autorizza gli incaricati all'accesso selezionato alle banche dati
- nomina gli incaricati esterni
- segnala alla Segreteria Generale la necessità di nominare responsabili o incaricati esterni
- sovrintende all'attuazione delle misure di sicurezza
- individua i referenti informatici
- stabilisce le modalità di gestione e le responsabilità relative a banche dati condivise con altri Servizi/Uffici, d'intesa con i rispettivi responsabili e la Segreteria Generale

L'INCARICATO

- osserva le disposizioni organizzative e operative del Titolare o Responsabile per il trattamento dei dati
- accede esclusivamente alla banche dati a cui è stato autorizzato

- collabora con i referenti informatici ad attuare le misure di sicurezza
- procede a tempo debito a cambiare la password del proprio p.c. di servizio
- effettua il salvataggio temporaneo dei dati trattati
- procede almeno periodicamente al salvataggio dei dati su supporto informatico
- conserva gli atti e i documenti in armadi o cassetti con particolare attenzione a quelli contenenti dati sensibili e giudiziari
- fornisce l'informativa, in forma orale o scritta agli interessati

BREVI APPROFONDIMENTI E PARTICOLARITÀ

1. Accesso ai documenti amministrativi e protezione dei dati personali

In merito al rapporto tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza dei dati personali, il nuovo codice dedica due apposite disposizioni.

L'art. 59 stabilisce che presupposti, modalità e limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi, contenenti dati personali, anche sensibili e giudiziari, sono disciplinati dalla legge 241/90 (L.r. 13/93, L.p. 23/92) e dai relativi regolamenti attuativi (Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso).

L'art. 60 disciplina, in particolare, il potenziale conflitto tra privacy e accesso nel caso in cui l'istanza di ostensione implichi il trattamento di **dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale** (cd. "dati supersensibili").

La disposizione prevede che, affinché sia legittimo consentire l'accesso a documenti contenenti tali tipi di dati personali, la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso *sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato* ossia

- consista in un diritto della personalità; categoria di natura civilistica certamente destinata a generare contrasti giurisprudenziali;
- consista in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Tutela dell'interessato

La parte III del Codice contiene le disposizioni che disciplinano le modalità di tutela amministrativa e giurisdizionale dell'interessato.

Il quadro delle tutele è il seguente:

- tutela amministrativa
l'interessato può esperire reclamo, segnalazione o ricorso dinanzi al Garante;
- tutela giurisdizionale
l'interessato può esperire ricorso dinanzi al tribunale, in composizione monocratica, che può avere ad oggetto anche i provvedimenti assunti dal Garante.

Il **reclamo** al Garante (artt. 142 e 143) è proponibile per rappresentare con dati circostanziati una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

La sua presentazione non richiede particolari formalità ed è inoltre previsto che, al fine di agevolare l'uso di tale strumento di tutela, il Garante predisponga un modello disponibile anche con strumenti elettronici.

All'esito del procedimento di reclamo, il Garante può adottare una serie di incisivi provvedimenti:

- invitare il titolare al blocco spontaneo del trattamento dei dati;
- prescrivere misure per rendere legittimo il trattamento;
- disporre il blocco o vietare il trattamento di dati;.

La **segnalazione** al Garante (art. 144) consiste in una comunicazione informale e non circostanziata con cui si sollecita un controllo su prospettate violazioni della disciplina.

Il Garante può adottare gli stessi provvedimenti previsti per il reclamo.

Il **ricorso** al Garante (artt. 145-150) è proposto per far valere i diritti disciplinati dall'art. 7 Codice.

Tale forma di tutela è alternativa alla tutela giurisdizionale.

Il legislatore ha previsto una condizione di procedibilità per la proposizione del ricorso (interpello preventivo) ossia che la richiesta sul medesimo oggetto sia stata preventivamente presentata al titolare o al responsabile e alla stessa non sia stato dato riscontro entro il termine stabilito (15 giorni, prorogabile in particolari casi fino a 30 giorni) o sia stato dato riscontro negativo. Tale condizione è derogabile solo in caso di urgenza, in presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Il contenuto e le modalità di presentazione del ricorso e il conseguente procedimento sono complessi.

In via cautelare, il Garante può disporre il blocco del trattamento dei dati o la sospensione di una o più operazioni.

Con la pronuncia finale, se il ricorso è accolto, il Garante ordina al titolare la cessazione del trattamento illegittimo indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e fissando un termine per l'adozione. A richiesta delle parti, statuisce sulle spese e sui diritti relativi al ricorso.

La **tutela giurisdizionale** dinanzi al giudice ordinario riguarda le controversie in ordine all'applicazione delle disposizioni del codice ma anche quelle relative ai provvedimenti del Garante.

Il giudizio è attivato con **ricorso** al giudice che, con decreto, fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Con la sentenza il giudice prescrive le misure necessarie e dispone sul risarcimento del danno. La sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione.

3. Nuova disciplina notificazioni

L'art. 174 Codice ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, diversi articoli del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e di altre leggi, introducendo rilevanti novità nella disciplina delle notificazioni degli atti giudiziari e degli atti amministrativi.

L'art. 174 modifica l'art. 137 del codice di procedura civile e stabilisce che se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata, che deve riportare il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla sua copia.

Sulla busta, inoltre, non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Il significato di tale nuova disciplina è sostanzialmente quello di non consentire alla persona che riceve l'atto di conoscerne il contenuto.

4. Liste elettorali

L'art. 177 comma 5 Codice ha modificato la disciplina di pubblicità delle liste elettorali stabilendo che le stesse possono essere rilasciate in copia per le sole finalità della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, per motivi di carattere socio assistenziale e non più, come più precedenza, a chiunque ne faccia richiesta.

5. Tutela dei minori

L'art. 50 Codice prevede una tutela rafforzata a favore dei minori stabilendo il divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini che consentano di identificare un minore coinvolto a qualsiasi titolo in procedimenti giudiziari.

6. Utilizzo del viva voce nelle telefonate

Una curiosità in merito all'utilizzo del viva voce anche nell'uso del telefono in ufficio.

L'art. 131 comma 3 stabilisce *l'obbligo* per chi utilizza nel corso di una conversazione dispositivi che consentono l'ascolto ad altri soggetti di *informare la persona* con cui sta conversando.

Guida operativa redatta nel 2004
(a cura dello Sportello privacy – estensore dott. Gianni Festi)

finito di stampare
nel mese di giugno 2004
per i tipi delle
edizioni **osiride**

printed in Italy

